



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città metropolitana di Torino

Prot. 4636 del 18/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE E CHIARIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO NELL'AREA DI STR. FORATELLA 15.

IL SINDACO

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, del 09.03.2020 e dell'11.03.2020, dove sono state adottate le misure urgenti legate all'emergenza sanitaria COVID – 19:

Preso atto delle misure in essi stabilite e considerato opportuno assumere ulteriori iniziative di carattere locale, al fine di contenere il diffondersi del virus;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha già assunto provvedimenti volti a rendere operative sul territorio del Comune di Gassino Torinese le disposizioni dei Decreti di cui sopra, finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica;

Rilevato che, sul territorio comunale, è presente un mercato settimanale che si svolge su area pubblica, in luogo di libero accesso, nelle mattinate del giovedì e del sabato nell'area di strada Foratella 15;

Rilevata la necessità di garantire il regolare approvvigionamento di derrate alimentari anche tramite i mercati ambulanti;

Ritenuto di stabilire le seguenti regole per la continuazione della vendita di generi alimentari nel mercato cittadino:

1. In tutto il mercato è consentita esclusivamente la vendita di generi alimentari;
2. I banchi devono essere ricollocati utilizzando gli spazi lasciati liberi dai banchi destinati alla vendita di generi extra alimentari. Con la collaborazione della Polizia Municipale la ricollocazione verrà effettuata garantendo la permanenza nel proprio posto ai banchi che necessitano dell'allaccio alla corrente elettrica o agli scarichi idrici;
3. Ogni banco dovrà creare una recinzione utilizzando nastri bianchi/rossi e dovrà far entrare al massimo due persone nell'area adiacente al banco di vendita;
4. La clientela in attesa dovrà aspettare nell'area esterna alla recinzione rispettando le distanze interpersonali previste dai DPCM;
5. E' assolutamente vietare far toccare la merce ai clienti. All'interno dell'area recintata dovrà esserci una ulteriore delimitazione in modo che la clientela non possa avvicinarsi alla mercanzia esposta;
6. Gli operatori mercatali dovranno mettere in atto tutte le possibili precauzioni per salvaguardare l'igiene degli alimenti;

Visto il Testo Unico degli Enti locali e ritenuto di preservare l'incolumità pubblica;

Come già comunicato dal personale della Polizia Municipale agli operatori del mercato a partire dallo scorso 12 marzo;

DISPONE LE SEGUENTI MISURE

1. Al fine della piena operatività delle disposizioni contenute nei DPMC dell'11.03.2020, del 09.03.2020 e dell'08.03.2020 si consente l'effettuazione del mercato cittadino nell'area mercatale di str. Foratella 15 limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari alle seguenti condizioni:
 - a) all'interno del mercato è consentita esclusivamente la vendita di generi alimentari;
 - b) i banchi devono essere ricollocati utilizzando gli spazi lasciati liberi dai banchi destinati alla vendita di generi extra alimentari. Con la collaborazione della Polizia Municipale la ricollocazione verrà effettuata garantendo la permanenza nel proprio posto ai banchi che necessitano dell'allaccio alla corrente elettrica o agli scarichi idrici. Si richiede la massima collaborazione agli operatori mercatali che dovranno comunque garantire spazi liberi attorno alle loro attrezzature di vendita. Dovrà essere utilizzata anche l'area extra alimentare al fine di garantire la massima distanza tra i banchi;
 - c) ogni banco dovrà creare una recinzione utilizzando nastri bianchi e rossi e dovrà far entrare al massimo due persone nell'area adiacente al banco di vendita;
 - d) la clientela in attesa dovrà aspettare nell'area esterna alla recinzione rispettando le distanze interpersonali previste dai DPCM. La responsabilità del rispetto delle distanze tra i clienti è demandata ai singoli operatori per la loro porzione banco e zona d'attesa;
 - e) è assolutamente vietato far toccare la merce ai clienti. All'interno dell'area recintata dovrà esserci una ulteriore delimitazione in modo che la clientela non possa avvicinarsi alla mercanzia esposta;
 - f) gli operatori mercatali dovranno mettere in atto tutte le possibili precauzioni per salvaguardare l'igiene degli alimenti. Per quanto possibile dovranno essere utilizzati guanti e mascherine.
 - g) per tutto quanto non previsto dei precedenti valgono le regole generali emanate dai citati DPCM;
 - h) si richiede ove possibile di effettuare anche la consegna a domicilio in particolare a tutela della clientela over 65;
2. Di escludere le assenze degli operatori con posto fisso nei mercati di cui sopra rilevate nel periodo di vigenza della presente ordinanza, dal computo ai fini della decadenza del posteggio assegnato.
3. La validità di tale disposizione è valida fino a nuove comunicazioni ed è legata ad eventuali nuove norme più restrittive emanate con DPCM;
4. Di disporre la pubblicazione di apposita informativa sul sito internet comunale, dando comunicazione agli operatori interessati e alla Commissione Mercato;
5. Di trasmettere copia della presente disposizione al Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri di Via Ozanam e all'ASL TO 4;

SI RICHIEDE A TUTTI GLI OPERATORI MERCATALI LA MASSIMA COLLABORAZIONE NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME SOPRA INDICATE, PER PERMETTERE LA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI GENERI ALIMENTARI ANCHE MEDIANTE IL LOCALE MERCATO, NEL RISPETTO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA.

Gassino T.se, 18 marzo 2020



IL SINDACO